



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Generali
Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

Decreto Rettorale

Anno 2022

Oggetto: Modifica del Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione da parte degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo.

IL RETTORE

VISTO

il *Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione da parte degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo*, emanato con D.R. n. 508 del 29 dicembre 2016 e successivamente modificato con D.R. n. 452 del 13 settembre 2019;

ATTESO

che, con nota prot. n. 3738 del 17 marzo 2022, la Responsabile del Settore Servizi alla Didattica ha fatto presente che dall'applicazione del succitato Regolamento è emersa una criticità scaturente dalla predisposizione di una graduatoria unica dei destinatari delle collaborazioni, indipendentemente dalla sede del corso di studio frequentato dallo studente (Potenza o Matera) e dalle strutture per le quali viene presentata;

ATTESO

che nella predetta nota si è evidenziato che è opportuno rivedere anche altre disposizioni, seppure non tutte sostanziali;

VISTA

la nota rettorale prot. n. 3963/I/3 del 23 marzo 2022, con la quale il Consiglio degli studenti è stato invitato ad esprimere un parere sulle modifiche proposte in virtù di quanto prescritto dall'art. 19, comma 2-lett. g), dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio degli studenti "...g) può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di interesse, esclusivo o prevalente, degli studenti...";

ATTESO

che il Consiglio degli studenti, nella seduta del 28 marzo 2022, ha espresso parere favorevole sulle modifiche proposte dal Settore Servizi alla Didattica, auspicando, altresì, che "*l'Ateneo, al momento della definizione delle unità di collaborazioni, garantisca un numero delle stesse che non sia eccessivamente limitato per gli studenti e studentesse del polo materano.*";

VISTA

la deliberazione del Senato accademico del 28 aprile 2022, adottata all'unanimità, con la quale sono state approvate le modifiche al vigente Regolamento, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 aprile 2022, adottata all'unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole sulle modifiche al vigente Regolamento,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Generali
Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

DECRETA

Art. 1

Il titolo del “Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione da parte degli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata ad attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo” è modificato come segue: **Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012.**

Art. 2

L’art. 1, rubricato “Ambito di applicazione”, del *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* è modificato come di seguito riportato in grassetto:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, disciplina l’assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi della Basilicata, in seguito denominata, per brevità, “Università”.
2. Possono formare oggetto delle collaborazioni di cui al primo comma del presente articolo le seguenti attività:
 - a) funzionamento di biblioteche e raccolte librarie;
 - b) supporto nell’utilizzo di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
 - c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
 - d) **attività di tutorato di cui all’art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;**
 - e) ogni altra attività purché conforme a quanto previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. Da tali forme di collaborazione sono escluse le attività inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami e all’assunzione di responsabilità amministrative.
4. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3

Il *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* è integrato con un nuovo articolo 3, rubricato “Incompatibilità”, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 3 - Incompatibilità

1. **A ciascuno studente, nello stesso anno accademico, può essere assegnata una sola collaborazione.**
2. **Le collaborazioni sono incompatibili con le seguenti attività, se svolte nel medesimo anno accademico:**
 - a) **attività di tutorato, a seguito di incarico conferito da una Struttura primaria, ai sensi dell’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;**
 - b) **attività di tutorato svolta in favore di studenti con disabilità o DSA, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regolamentare di Ateneo in materia.**

Art. 4

L’art. 6, già art. 5, rubricato “Ripartizione delle collaborazioni tra le Sedi e le Strutture dell’Ateneo”, del *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* è modificato come di seguito riportato in grassetto:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali

Settore Affari Generali

Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

Art. 6 - Ripartizione delle collaborazioni tra le Sedi e le Strutture dell'Ateneo

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, le Strutture dell'Ateneo dovranno far pervenire le richieste di collaborazione. In tali richieste dovranno essere indicati il numero delle collaborazioni che si ritengono necessarie, il nome del referente per ciascuna attività e il luogo di svolgimento delle collaborazioni, nel caso in cui le strutture abbiano sede sia a Potenza sia a Matera.
2. Il Consiglio di amministrazione, **sulla base del fabbisogno rappresentato dalle strutture**, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo, determina l'entità complessiva della spesa da destinare alle collaborazioni.
3. **Ai fini dell'emanazione del bando**, il Consiglio di amministrazione, **sulla base delle risorse disponibili in bilancio**, determina **il numero complessivo di collaborazioni**, l'ammontare del corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività da svolgere, nonché il monte ore totale delle stesse, il quale non potrà, comunque, superare il tetto massimo di 200 ore.
4. Il numero delle collaborazioni da assegnare **a ogni Sede e a ogni Struttura** sarà individuato, sulla base di criteri oggettivi, dal Senato accademico, il quale garantirà che il numero di collaborazioni da assegnare a ciascuna Struttura primaria sia proporzionale al numero degli iscritti ai rispettivi corsi di studio.

Art. 5

L'art. 7, già art. 6, rubricato "Bando di concorso e domanda di ammissione", del *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* è modificato come di seguito riportato in grassetto:

Art. 7 - Bando di concorso e domanda di ammissione

1. L'Università, di norma, entro il 28 febbraio di ogni anno, emana il relativo bando di concorso che sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo, **nella apposita pagina della sezione "Studenti"**.
2. **Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate con le modalità ed entro la scadenza previste dal bando.**
3. Ogni studente, nella domanda di ammissione, **prioritariamente, dovrà scegliere la sede (Potenza o Matera) e, quindi**, in ordine di preferenza, tre strutture presso le quali intende svolgere la collaborazione.

Art. 6

L'art. 8, già art. 7, rubricato "Valutazione del merito e formazione della graduatoria", del *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* è modificato come di seguito riportato in grassetto:

Art. 8 - Valutazione del merito e formazione della graduatoria

1. Dopo la presentazione delle domande, l'Ufficio competente procederà ad accertare se i candidati siano in possesso dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 2. I candidati non in possesso dei predetti requisiti saranno esclusi con apposito provvedimento. Lo stesso ufficio provvederà, quindi, a formare **due graduatorie, una per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo, redatte** sulla base del punteggio ottenuto dai candidati e delle preferenze espresse dagli stessi in ordine alla struttura dove svolgere la collaborazione.
2. In caso di saturazione di tutte le strutture per le quali il candidato ha espresso preferenza e qualora vi siano ancora posti disponibili, l'ufficio competente inviterà lo studente a effettuare una nuova scelta **tra le strutture disponibili presso la sede per la quale ha presentato domanda.**
3. **Nel caso di assenza di vincitori o idonei, ovvero di esaurimento della graduatoria di una sede, si attingerà alla graduatoria dell'altra sede.**
4. Il punteggio (...)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Affari Legali e Istituzionali
Settore Affari Generali
Ufficio Affari Statutari - U.A. Atti Normativi

5. Sono escluse dal computo dei crediti **le riconosciute attività rivenienti da altra carriera**, le prove di conoscenza e qualsiasi altro tipo di verifica il cui giudizio finale non sia espresso con votazione in trentesimi, nonché le prove scritte propedeutiche a quelle orali.
6. (...)
7. (...)
8. **Le graduatorie sono approvate** con decreto rettorale **e sono pubblicate** nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo, nonché sul sito internet dell'Università, **nella apposita pagina della sezione "Studenti"**.
9. Eventuali ricorsi **potranno** essere presentati, entro **cinque** giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, al Rettore, che si esprimerà in merito nei successivi **cinque** giorni.
10. Decorsi i termini di cui al precedente comma, l'Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei contratti per l'assegnazione delle collaborazioni.
11. **In sede di stipula del contratto, lo studente dovrà autocertificare l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3.**

Art. 7

Il *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* è integrato con l'art. 11, rubricato "Approvazione e modifiche", e con l'art. 12, rubricato "Norma di rinvio":

Art. 11 – Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Art. 12 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale in materia e quella regolamentare di Ateneo, per quanto compatibile.

Art. 8

Le predette modifiche del *Regolamento in materia di collaborazioni studentesche in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012* entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto rettorale nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE

prof. Ignazio M. MANCINI